

RELAZIONE

1. Come è noto, l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ha imposto un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato.

2. Successivamente l'art. 2 comma 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha imposto un'ulteriore riduzione del 10%.

In esecuzione della predette disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ridotto le proprie dotazioni organiche del personale dirigenziale, anche di livello generale, e non dirigenziale.

La prima riduzione è stata effettuata: 1) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, reg. n. 4, fg. n. 376, avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale; 2) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, reg. n. 3, fg. n. 130, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale; 3) con il d.P.C.M. 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, reg. n. 5, fg. n. 240, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

La seconda riduzione (concernente il taglio del 10% degli uffici dirigenziali non generali e delle relative dotazioni organiche, nonché il 10% del personale appartenente alle aree) è invece in fase di attuazione: i relativi dd.P.C.M. sono in corso di emanazione e su di essi sono state già consultate le organizzazioni sindacali con esito positivo.

3. Per completare il riassetto previsto dalla normativa primaria, occorre adeguare il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43).

4. In primo luogo occorre identificare i 6 posti di livello dirigenziale generale oggetto di soppressione ai sensi del combinato disposto dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e del citato d.P.C.M. 28 novembre 2008 relativo alla rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale.

A tale fine si è reputato possibile procedere alla soppressione dei quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché di due posti di consulenza, studio e ricerca (di cui uno presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed uno presso il dipartimento delle finanze). Dal



confronto tra la tabella allegata al provvedimento (che sostituisce quella allegata al d.P.R. 43/2008) ed il d.P.C.M. 28 novembre 2008 emergono in dettaglio le posizioni soppresse.

5. Va anche tenuto presente che, nell'ambito del procedimento attuativo del citato d.P.R. n. 43 del 2008 (cfr. art. 1, comma 2, del d.P.R.), è stato emanato il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, reg. n. 3, fg. n. 127, di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti.

Tale decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel procedere alla prescritta individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca, ha identificato un numero di posti dirigenziali non generali pari a 875, cioè un numero di posti (ovviamente inferiore all'organico delineato dal dpr n. 43 del 2008 ma conforme al numero stabilito con il citato dPCM 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, reg. n. 3, fg. n. 130, concernente appunto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale.

Il numero di tali posizioni dirigenziali è stato ulteriormente ridotto del 10% con il dPCM in fase di emanazione: tale riduzione è stata calcolata sulla base del numero di dirigenti di II fascia derivanti dal primo taglio conseguente al DL 112/08 (pari a 875) al netto delle 19 posizioni relative alle segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non soggette a taglio ai sensi dell'articolo 2, comma 8-quinquies, del medesimo decreto legge 194/2009 che impone la riduzione. Di conseguenza il numero complessivo risultante dall'operazione di taglio di cui al citato art. 2, comma 8bis è pari a 789 unità.

L'emanazione del citato DM del 28 gennaio 2009 è in linea con l'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", che attribuisce appunto a decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

6. Anche a tale riguardo occorre modificare il d.P.R. n. 43 del 2008, in quanto, per un verso, il numero dei posti di dirigente di seconda fascia ivi indicato è stato ridotto sia ai sensi del citato DPCM 28 novembre 2008 che del successivo in fase di emanazione; per altro verso, la distribuzione dei posti di seconda fascia tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero è ormai stabilita con il citato DM 28 gennaio 2009 ed è rimessa allo strumento del DM, per cui non appare opportuno che il regolamento assegni alle singole direzioni generali contingenti di uffici dirigenziali che potrebbero essere comunque modificati con successivi decreti ministeriali.



7. Con l'occasione sono state apportate al d.P.R. n. 43 del 2008 delle modifiche formali per tenere conto di sopravvenute modifiche della normativa primaria (ad esempio, soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica) e marginali modifiche degli assetti organizzativi (tra i quali si segnala, il passaggio -nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi- delle competenze sulla sicurezza del lavoro dagli uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento alla Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti). In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in merito all'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, è stato garantito coordinamento formale tra la normativa sopravvenuta (art. 2, comma 1bis del citato decreto legge n. 40/2010, recante la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze) e le previgenti disposizioni regolamentari (Capo IV del d.P.R. 43/2008). Conseguentemente, anche le disposizioni relative alle Ragionerie territoriali dello Stato sono state riviste specificando che esse sono istituite nel numero minimo di 63.

Inoltre, si è provveduto ad adeguare lo schema di decreto alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, con la quale sono state attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze funzioni di vigilanza e controllo.

8. Sullo schema di regolamento in questione sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e andranno acquisiti i concerti del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

9. Acquisita la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, si sottoporrà il testo all'esame consultivo del Consiglio di Stato e, successivamente, al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



RELAZIONE TECNICA

1. Come è noto, l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", ha imposto un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha dato, tra l'altro, facoltà ai Ministeri di provvedere, entro il 31 maggio 2009, alla riduzione delle dotazioni organiche con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nelle more dell'adozione da parte dei medesimi Ministeri degli atti applicati degli assetti organizzativi di cui al citato art.74.

2. Successivamente l'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25 recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha imposto un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10%. La medesima disposizione ha, inoltre, imposto la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente in misura non inferiore al 10 per cento della spesa.

In esecuzione della predette disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ridotto le proprie dotazioni organiche del personale dirigenziale, anche di livello generale, e non dirigenziale.

La prima riduzione è stata effettuata: 1) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, reg. n. 4, fg. n. 376, avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale; 2) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, reg. n. 3, fg. n. 130, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale; 3) con il d.P.C.M. 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, reg. n. 5, fg. n. 240, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

La seconda riduzione (concernente il taglio del 10% degli uffici dirigenziali non generali e delle relative dotazioni organiche, nonché il 10% del personale appartenente alle aree) è invece in fase di attuazione: sui relativi dd.P.C.M. sono state già consultate le organizzazioni sindacali e i relativi schemi sono stati già trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Per completare il riassetto previsto dalla normativa primaria, occorre adeguare il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43) con l'emanazione di un nuovo d.P.R. di modifica.

La presente relazione si riferisce, pertanto, ai nuovi interventi indicando solamente i relativi effetti finanziari, restando per il resto valida la relazione tecnica relativa al d.P.R. 43/2008.

4. In primo luogo occorre identificare i 6 posti di funzione di livello dirigenziale generale oggetto di soppressione ai sensi dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, in corrispondenza alla riduzione già operata dal citato d.P.C.M. 28 novembre 2008, relativo alla rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale.

A tale fine si è reputato possibile procedere alla soppressione dei quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché di due posti di consulenza, studio e ricerca (di cui uno presso il dipartimento della



Ragioneria generale dello Stato ed uno presso il dipartimento delle finanze). Dal confronto tra la tabella allegata al provvedimento (che sostituisce quella allegata al d.P.R. 43/2008) ed il d.P.C.M. 28 novembre 2008 emergono in dettaglio le posizioni sopresse.

Tali interventi avranno effetti finanziari alla scadenza degli incarichi dirigenziali attualmente in essere con riferimento a tali posizioni, tenendo conto delle cessazioni dal servizio nella dirigenza di prima fascia. Considerato che il costo medio annuo lordo unitario di un dirigente incaricato di funzioni di livello generale ammonta a circa **250.000 euro**, e che uno dei dirigenti è stato collocato in posizione di esonero volontario dal servizio ai sensi dell'art. 72, comma 1 e ss. del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, la riduzione effettuata permette di conseguire un risparmio di spesa, che, considerato anche il tasso di cessazione dei dirigenti di prima fascia, può essere quantificato in euro **225.000 mila per il 2010, euro 704.100 per il 2011 ed euro 1.287.500 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 ed euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2016.**

5. Va anche tenuto presente che, nell'ambito del procedimento attuativo del citato d.P.R. n. 43 del 2008 (cfr. art. 1, comma 2, del d.P.R.), è stato emanato il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, reg. n. 3, fg. n. 127, di individuazione e definizione dei compiti e distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti.

Tale decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel procedere alla prescritta individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca, ha identificato un numero di posti di funzione dirigenziali non generali pari a 875, cioè un numero di posti (ovviamente inferiore all'organico delineato dal dpr n. 43 del 2008 ma conforme al numero stabilito con il citato dPCM 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, reg. n. 3, fg. n. 130, concernente appunto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale.

Il numero di tali posizioni dirigenziali è stato ulteriormente ridotto del 10% con il dPCM in fase di emanazione: tale riduzione è stata calcolata sulla base del numero di posizioni dirigenziali di II fascia derivanti dal primo taglio conseguente al DL 112/08 (pari a 875) al netto delle 19 posizioni relative alle segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non soggette a taglio ai sensi dell'articolo 2, comma 8-quinquies, del medesimo decreto legge 194/2009 che impone la riduzione. Di conseguenza il numero complessivo risultante dall'operazione di taglio di cui al citato art. 2, comma 8bis è pari a 789 unità come indicato nelle seguenti tabelle.

Tabella 1: Organici Dirigenziali non generali

	Organico Vigente	Nuovo organico
Dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, le segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e gli uffici di diretta collaborazione	875	789

Tabella 2 : Riepilogo Organici



Organico vigente	Organico con riduzione del 10%	N. Posizioni da tagliare	Presenti	Comandati e fuori ruolo
875	789	86	600	25

L'emanazione del citato DM del 28 gennaio 2009 è in linea con l'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", che attribuisce appunto a decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

6. Anche a tale riguardo occorre modificare il d.P.R. n. 43 del 2008, in quanto, per un verso, il numero dei posti di dirigente di seconda fascia ivi indicato è stato ridotto sia ai sensi del citato DPCM 28 novembre 2008 che del successivo DPCM in fase di emanazione; per altro verso, la distribuzione dei posti di seconda fascia tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero è ormai stabilita con il citato DM 28 gennaio 2009 ed è rimessa allo strumento del DM, per cui non appare opportuno che il regolamento assegni alle singole direzioni generali contingenti di uffici dirigenziali che potrebbero essere comunque modificati con successivi decreti ministeriali.

Quanto ai risparmi di spesa, si fa presente che gli stessi sono da considerarsi meramente teorici, tenuto conto dell'elevato numero di vacanze esistenti nelle posizioni dirigenziali non generali e in considerazione del regime limitativo delle assunzioni.

7. Con l'occasione sono state apportate al d.P.R. n. 43 del 2008 delle modifiche formali per tenere conto di sopravvenute modifiche della normativa primaria (ad esempio, soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica) e marginali modifiche degli assetti organizzativi (tra i quali si segnala, il passaggio -nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi- delle competenze sulla sicurezza del lavoro dagli uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento alla Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti). In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in merito all'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, è stato garantito, in attesa dell'emanazione degli appositi provvedimenti di attuazione, il coordinamento formale tra la normativa sopravvenuta (art. 2, comma 1 ter del citato decreto legge n. 40/2010, recante la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze) e le previgenti disposizioni regolamentari (Capo IV del d.P.R. 43/2008). Conseguentemente, anche le disposizioni relative alle Ragionerie territoriali dello Stato sono state riviste specificando che esse sono istituite nel numero minimo di 63.

LB

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

29 LUG. 2010

POSITIVO

NEGATIVO

3



Per *Caruso*

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 2, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Referente dell'amministrazione proponente: dott.ssa Maddalena Flore, ed il dott. Francesco Cucinolla.

PARTE I. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) La normativa recentemente introdotta con l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, ha imposto un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato. Tale intervento normativo è stato seguito dall'art. 2 comma 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, recante *"proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, che ha imposto un'ulteriore riduzione del 10% degli assetti organizzativi. Per completare il riassetto previsto dalla normativa primaria, occorre adeguare il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43).
- 2) Tale intervento si inquadra coerentemente con le linee programmatiche del Governo, intese a produrre una sensibile riduzione del costo della pubblica amministrazione.
- 3) L'intervento normativo di modifica al regolamento di organizzazione del Ministero consiste non solo in una revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dettato dalla necessità di ridimensionamento delle strutture ministeriali per i principi indicati al punto 1), ma anche per dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, con la quale sono state attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze funzioni di vigilanza e controllo. La necessità dell'intervento normativo è dettata anche dalle sopravvenute modifiche della normativa primaria (ad esempio, soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica disposta con decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cvt. Con legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 45). In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in merito all'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, viene garantito coordinamento formale tra la normativa sopravvenuta (art. 2, comma 1bis del citato decreto legge n. 40/2010, recante la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze) e le previgenti disposizioni regolamentari (Capo IV del D.P.R. 43/2008).
- 4) L'intervento normativo proposto è in linea con i principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, che regola le pubbliche amministrazioni.
- 5) La proposta normativa non incide sulle competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



- 6) Dall'intervento normativo proposto non emergono elementi che modificano gli aspetti preesistenti riguardanti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) Allo stato attuale, non sono presenti iniziative di rilegificazione nella materia e lo strumento proposto è in linea con i principi di delegificazione.
- 8) Nulla da dire in merito all'esistenza di progetti di legge su materia analoga, trattandosi di provvedimento non sottoposto all'esame del Parlamento.
- 9) Non ci sono evidenze in merito alle linee prevalenti della giurisprudenza o di pendenza di giudizio di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 10) Si è fatto cenno, al punto 3, dell'adeguamento che viene fatto in questa occasione, per dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, con la quale sono state attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze funzioni di vigilanza e controllo.
- 11) Non sono presenti procedure di infrazione da parte della Commissione Europea su questo argomento.
- 12) L'intervento si rende necessario proprio a causa degli obblighi internazionali citati.
- 13) Non esistono evidenze in merito alla pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- 14) Non esistono evidenze in merito alla pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
- 15) Non si hanno elementi sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) L'introduzione delle nuove disposizioni costituisce l'occasione per apportare alcune correzioni terminologiche al testo precedente, e precisamente la sostituzione delle precedenti denominazioni degli attuali Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tutte contenute nell'articolo 11, comma 1.
- 2) La stesura attuale del provvedimento in esame è stata integrata in funzione delle modifiche normative intervenute negli ultimi mesi, ed in particolare a seguito del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e della legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
- 3) Sono state introdotte due modificazioni al testo preesistente riguardanti l'introduzione delle competenze attribuite al Ministero ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, rispettivamente all'articolo 8 e all'articolo 9 del provvedimento. Altra modifica viene introdotta nell'articolo 14, comma 5, relativamente alle modalità di assegnazione delle funzioni di collegamento e coordinamento della Guardia di Finanza. Ulteriori rettifiche vengono operate all'interno dell'articolo 16, che disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e riguardano l'aggiornamento della terminologia usata per l'identificazione delle competenze.
- 4) Sono state apportate al D.P.R. n. 43 del 2008 delle modifiche formali per tenere conto di sopravvenute modifiche della normativa primaria (la già citata soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica) ed alcune modifiche degli assetti



organizzativi (tra i quali si segnala, il passaggio – nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - delle competenze sulla sicurezza del lavoro dagli uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento alla Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti). A seguito della emanazione del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativo all'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, si assicura, con il provvedimento in esame, il coordinamento formale tra la normativa sopravvenuta (art. 2, comma 1bis del citato decreto legge n. 40/2010, recante la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze) e le previgenti disposizioni regolamentari (Capo IV del D.P.R. 43/2008). Conseguentemente, anche le disposizioni relative alle Ragionerie territoriali dello Stato sono state riviste specificando che esse sono istituite nel numero minimo di 63.

- 5) Non sono state individuate disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
- 6) Nel testo non si evidenziano deleghe aperte sul medesimo oggetto.
- 7) La distribuzione dei posti di seconda fascia tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero, ormai stabilita con DM 28 gennaio 2009, è rimessa allo strumento del DM, per cui non appare opportuno che il regolamento assegni alle singole direzioni generali contingenti di uffici dirigenziali che potrebbero essere comunque modificati con successivi decreti ministeriali.
- 8) Poiché oggetto del provvedimento è l'organizzazione interna del Ministero, non c'è stata necessità di reperire dati statistici da fonti esterne, potendo contare sui dati dell'Amministrazione, che vengono illustrati in altra relazione.

